



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 9 del 23/04/2024 Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica

OGGETTO: *Approvazione modifiche agli articoli del regolamento edilizio comunale.*

L'anno duemilaventiquattro addì 23 - ventitre - del mese aprile alle ore 20:30, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il consiglio comunale, in videoconferenza/presenza:

Alla **Votazione** erano presenti i seguenti Consiglieri:

Albertini Daniele	Consigliere	Presente
Aldrighetti Angelica	Consigliere	Assente
Armanini Luca	Consigliere	Presente
Badolato Francesca	Consigliere	Assente
Bellotti Gianluca	Consigliere	Presente
Bressi Floro	Consigliere	Presente
Failoni Mirko	Vice Sindaco	Presente
Fedrizzi Maria	Consigliere	Presente
Ladini Arianna	Consigliere	Assente
Litterini Simone	Consigliere	Presente
Mattevi Monica	Sindaco	Presente
Nicolli Simone	Consigliere	Assente
Rigotti Danilo	Consigliere	Presente
Rimmaudo Alessio	Consigliere	Presente
Zappacosta Giustino	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale: **Federica Giordani**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mattevi Monica della sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera presentata dall'Ufficio Tecnico su indicazione della Giunta e ritenuta meritevole di adozione come qui di seguito riportato.

Richiamata la propria precedente delibera n. 16 di data 25.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento Edilizio Comunale" adeguato alla normativa provinciale L.P. n. 15/2015 ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con DPP 19.05.2017, n. 8-61/Leg.

Visto l'art. 62 "Recinzioni delle aree private", comma 2, lettera c), del Regolamento Edilizio Comunale che cita:

c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli possono essere realizzate recinzioni senza opere murarie esterne o interrate, preferibilmente in legno o con siepi di essenze sempreverdi, aventi altezza massima non superiore a mt. 1,50.

Tali opere verranno autorizzate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, solamente se l'uso dell'area ne giustifica la realizzazione.

Nel caso di edifici residenziali ricadenti in area agricola vale quanto stabilito dal comma b) del presente articolo, limitatamente all'area di pertinenza dell'edificio medesimo.

Considerato ora come la presenza sul territorio provinciale di specie diverse dai grandi predatori causano danni alle aziende agricole e sentita la richiesta degli agricoltori, si ritiene opportuno modificare/integrare detto articolo permettendo la realizzazione di recinzioni atte ad impedire l'intrusione dei grandi ungulati.

Dato atto che l'art. 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, legge provinciale 4 agosto 2015 n.15, demanda al regolamento edilizio comunale la disciplina inerente alla tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico tesa alla qualificazione degli interventi di trasformazione edilizia, per la valorizzazione del paesaggio.

Considerato quanto sopra si ritiene opportuno apportare la seguente modifica ed integrazione all'art. 62 "Recinzioni delle aree private", comma 2, lettera c), del Regolamento Edilizio Comunale:

"c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli possono essere realizzate recinzioni senza opere murarie esterne o interrate, preferibilmente in legno o con siepi di essenze sempreverdi, aventi altezza massima non superiore a mt. 1,50.

Nell'ambito delle iniziative atte a prevenire danni causati da specie diverse dai grandi predatori alle aziende agricole, a difesa delle colture in atto, è consentita la realizzazione di recinzioni conformi alla tipologia ammessa a contributo dalla Provincia autonoma di Trento, realizzate da parte dei soggetti beneficiari individuati all'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 421 del 25 marzo 2016, ad esclusione degli interventi di prevenzione:

- che riguardano superfici inferiori a 4.000 mq;*
- realizzati nelle aree individuate e/o attrezzate dalla Provincia per rappresentare corridoi faunistici;*
- che ricadano all'interno delle aree incluse nella rete Natura 2000.*

Tali opere verranno autorizzate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, solamente se l'uso dell'area ne giustifica la realizzazione.

Nel caso di edifici residenziali ricadenti in area agricola vale quanto stabilito dal comma b) del presente articolo, limitatamente all'area di pertinenza dell'edificio medesimo."

Considerato altresì inserire un nuovo articolo riguardante le autorimesse non normate nel Regolamento approvato con il seguente testo:

Art. 41 bis – Autorimesse/garage

1. *Le autorimesse possono essere costituite da box singoli o da locali aperti con la sola indicazione dei posti macchina.*

2. Le dimensioni minime dei box auto e dei posti auto e dei relativi spazi di manovra sono stabilite negli schemi di cui all'allegato A del R.U.E.P..

3. L'altezza delle autorimesse ricavate in nuove costruzioni dovrà essere di minimo m 2,20. Altezze inferiori (fino a 2,00 metri) potranno essere utilizzate per la realizzazione di autorimesse all'interno di edifici esistenti o ricavati interrati in spazi ove ne è prevista la realizzazione dal P.R.G.

4. Le rampe di accesso alle autorimesse non potranno avere pendenza superiore al 20%.

Ritenuto che le modifiche sopracitate dopo attenta analisi, sono rispondenti alle esigenze e finalità perseguite e quindi degne di essere accolte ed approvate, tenuto conto che le stesse rispettano le disposizioni normative di settore.

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Responsabile della struttura di merito, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Vista la L.P. 04.08.2015 n. 15 e s.m. e i.

Visto il regolamento Urbanistico – Edilizio provinciale emanato con Decreto del Presidente della Provincia 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

Visto il Regolamento edilizio comunale in vigore.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, modifica all'art. 62 "Recinzioni delle aree private", comma 2, lettera c), del Regolamento Edilizio Comunale evidenziata in corsivo nel testo a seguire:

"c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli possono essere realizzate recinzioni senza opere murarie esterne o interrate, preferibilmente in legno o con siepi di essenze sempreverdi, aventi altezza massima non superiore a mt. 1,50.

Nell'ambito delle iniziative atte a prevenire danni causati da specie diverse dai grandi predatori alle aziende agricole, a difesa delle colture in atto, è consentita la realizzazione di recinzioni conformi alla tipologia ammessa a contributo dalla Provincia autonoma di Trento, realizzate da parte dei soggetti beneficiari individuati all'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 421 del 25 marzo 2016, ad esclusione degli interventi di prevenzione:

- che riguardano superfici inferiori a 4.000 mq;*
- realizzati nelle aree individuate e/o attrezzate dalla Provincia per rappresentare corridoi faunistici;*
- che ricadano all'interno delle aree incluse nella rete Natura 2000.*

Tali opere verranno autorizzate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, solamente se l'uso dell'area ne giustifica la realizzazione.

Nel caso di edifici residenziali ricadenti in area agricola vale quanto stabilito dal comma b) del presente articolo, limitatamente all'area di pertinenza dell'edificio medesimo.".

2. di inserire un nuovo articolo riguardante le autorimesse/garage, per le motivazioni in premessa esposte, art. 41 bis **"Autorimesse/garage"**, nel Regolamento Edilizio Comunale nel testo a seguire:

Art. 41 bis – Autorimesse/garage

- 1. Le autorimesse possono essere costituite da box singoli o da locali aperti con la sola indicazione dei posti macchina.*
 - 2. Le dimensioni minime dei box auto e dei posti auto e dei relativi spazi di manovra sono stabilite negli schemi di cui all'allegato A del R.U.E.P..*
 - 3. L'altezza delle autorimesse ricavate in nuove costruzioni dovrà essere di minimo m 2,20. Altezze inferiori (fino a 2,00 metri) potranno essere utilizzate per la realizzazione di autorimesse all'interno di edifici esistenti o ricavati interrati in spazi ove ne è prevista la realizzazione dal P.R.G.*
 - 4. Le rampe di accesso alle autorimesse non potranno avere pendenza superiore al 20%.*
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., il testo del novellato articolo 62 del Regolamento edilizio comunale entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
 4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.
 5. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mattevi Monica
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 26/04/2024 al 06/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2024 ai sensi dell'art. 183 comma 3 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)